

*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 3295712232 - 090/2923702 -*

**TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E**

**ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.R**

Il sig. **Carlo Omodei**, MLLCCT79B60F158R, nata a Messina il 20.02.1979 e ivi residente in via Candore 111, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa su foglio separato da intendersi allegato al presente atto, dall'Avv. Paolo Giovanni Rotelli, RTLPGV88L26I199M, FAX: 0902923702, PEC: paolorotelli@pec.giuffre.it , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 89, **ri-corrente**;

**CONTRO**

- **Ministero della Istruzione e del Merito**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- tutti i **controinteressati** in atti;

**PREMESSO CHE**

- 1) Il ricorrente ha conseguito, in data 24.02.2005, Laurea in Architettura presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria (v. doc. all.), idonea all'insegnamento per le classi di concorso A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- 2) In data 30.08.1993 ha conseguito Diploma ITP di Maturità arte applicata sezione oreficeria presso l'Istituto d'arte "Basile" di Messina (v. doc. all.);



- 3) In data 16.01.2020 ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (v. doc. all.) presso l'Università Pegaso, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);
- 4) 4) In data 29.05.2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capo fila (v. doc. all.);
- 5) In data 14.08.2022 il ricorrente ha presentato istanza di informatizzazione nomina supplenze (v. doc. all.) sulla base dei seguenti;
- 6) Il ricorrente ha altresì proposto domanda cautelare rigettata da codesto Tribunale con ordinanza del 07.01.2023;
- 7) La piattaforma online non ha permesso, nonostante in possesso della Laurea, del Diploma ITP e dei 24 cfu, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale, costringendolo così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;

Ciò premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre a codesto On. Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

### **MOTIVI**

#### **A) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.**

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva,



il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D. Lgs. n. 15/2016.

È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea *“qualifica professionale”* al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di *“titolo di formazione”* e quindi di *“qualifica professionale”* utile all’esercizio della *“professione regolamentata”*. I termini di *“abilitazione”* e/o *“idoneità”* non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di *“qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite *“abilitanti”* dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di *“qualifica professionale”* adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una *“formazione regolamentata”* ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la *“qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto



decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, che altro non è se non un "copia e incolla" della precedente Ordinanza n. 60 del 10 luglio del 2020 richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. "abilitazione" continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

**B) VALORE ABILITANTE LAUREA E 24 CFU – NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA 112/2022 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE**



Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea (o titolo equipollente) ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella



prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *“l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Di contro l'O.M. 112/2022, proseguendo sulla scia della precedente O.M. n. 60/2020 e il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato senza tenere minimamente in considerazione la normativa comunitaria e la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto.

Non sussiste infatti alcuna differenza per i docenti rispetto alla precedente O.M. n. 60/2020, persistendo l'istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto (GI). Con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, l'art. 3 del provvedimento mini-



steriale n. 112/2022 stabilisce la formazione di due fasce di aspiranti docenti, prevedendo che: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*. Quanto poi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, il decreto prevede la suddivisione in due fasce che ai sensi del comma 9 dell’art. 3 del D.M. n. 112/2022 sono così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e



*tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.*

È evidente come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea vecchio ordinamento e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “*titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).* Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un’attenta analisi operata più volte, ed in senso unanime, da codesto Tribunale; ad esempio, il Giudice dott.ssa Bellino, con ordinanza del 22.12.2020 (v. doc. all.), e con cui ci si ritrova in piena sintonia, ha effettuato un’ampia, attenta ed esaustiva interpretazione normativa sul punto.

Dalla stessa pronuncia (ordinanza Tribunale di Messina del 22.12.2020) emerge chiaramente che “*In particolare, l’art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso*





dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per



*ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo..... Orbene, **con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS**, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e **nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto**”*

Ancora più di recente si è espresso codesto On. Tribunale di Messina, riconoscendo ancora una volta il valore abilitante della laurea e dei 24 cfu con sentenza del 17.09.2021, Giudice dott.ssa Bonanzinga (v. doc. all.) in merito alla quale, anche in questo caso, si condivide in pieno tutto l'iter logico – giuridico che ha portato all'accoglimento tanto del giudizio cautelare che del giudizio di merito.

Quanto sopra è stato ulteriormente confermato con la recente **sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Messina, datata 02.03.2022,** con cui il G.L. dott.ssa Bellino ha accolto integralmente la domanda di parte ricorrente (v. doc. all.).

È bene precisare come parte ricorrente abbia chiesto contestualmente all'inserimento nelle GPS anche l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto essendo però stato declassato in terza fascia; è evidente però come lo stesso abbia pieno diritto ad essere inserito in seconda fascia delle graduatorie d'Istituto per corretta interpretazione normativa e per quanto anche statuito da codesto Tribunale adito.

Codesto Tribunale è stato tra i primi ad affrontare la questione ed ormai in senso unanime si stanno pronunciando i Tribunali d'Italia; infatti significative pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).



Per esempio, il Tribunale di Roma nella sentenza n. 2823/2019, pubbl. il 22/03/2019 (v. doc. all.) ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. *La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Il giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... **P.O.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...**”.*

Ed ancora, per il giudice del lavoro di Siena (ordinanzan. cronol. 2493/19, dott. Delio Cammarosano, non reclamata), *“in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l’accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all’abilitazione”.*

Ancora, nella sentenza del Tribunale di Parma, si legge: *“Questo Giudice ritiene di aderire, senza esitazioni, all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di parte ricorrente”.*

Anche il Tribunale di Salerno ha stabilito il valore abilitante del possesso congiunto laurea e 24 cfu, (*ex multis* v. sent. n. 107 del 21.01.2020 Tribunale Salerno) con cui si evidenzia che *“il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici*



*settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.”*

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, ad es. citiamo quelli di Vallo della Lucania (9 febbraio 2017), Tribunale Pavia (14.9.2015); Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015); Tribunale di Napoli (sentenza R.G. n. 14126/2015 emessa in data 31/05/2017); Tribunale di Benevento ( R.G. n.3426/2015 Sezione lavoro con sentenza del 01/03/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n.246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza 266/2017 pubblicata il 9/11/2017). E ancora Napoli, Sassari, Termini Imerese, Tivoli, Ragusa, Parma, Brindisi, Torino, Cagliari, Piacenza, Avellino, Viterbo, Busto Arsizio, Catanzaro, Salerno e altri ancora con sentenze definitive molto spesso passate in giudicato.

In tutti i sopracitati casi e in numerosi altri ancora la laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento.

Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattica - abilitativa della ricorrente, che Le permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi



tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto del ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Ed ancora, per rendere l'idea della condotta illecita posta in essere dal Ministero resistente, si evidenzia come codesto Tribunale ha confermato ancora una volta il proprio orientamento favorevole con sentenza n. 974 del 05.05.2022 e n. 1157 del 25.05.2022 (v. doc. all.)

Dello stesso tenore, ovverosia di totale accoglimento, si richiamano ulteriori recentissime **ordinanze di questo Tribunale datate 03.01.2022 e 21.12.2021, G.L. dott.ssa Bellino, nonché Ordinanza del 18.01.2022, G.L. dott.ssa Totaro, Ordinanza del 24.01.2022, G.L. dott.ssa Rando**, che testimoniano ancora una volta



l'orientamento consolidato.

Ed ancora si richiamano ordinanze di accoglimento di questo Tribunale del **01.9.2022, 05.03.2022 (G.L. dott.ssa Bonanzinga), del 16.09.2022, 01.09.2022; 31.01.2022 (G.L. Bellino), del 31.08.2022, 14.09.2022; 01.09.2022, 09.02.2022 (G.L. Totaro), 20.09.2022, 13.09.2022, 01.09.2022 (G.L. La Face); del 20.09.2022 (G.L. Rando)**

A tali provvedimenti ne sono seguiti molti altri nella stessa direzione ma, nonostante ciò, il Ministero ha deciso di persistere nella propria condotta lesiva e pregiudizievole degli aspiranti docenti.

Si evidenzia altresì come proprio in questi giorni il Tribunale di Avezzano ha accolto l'ennesimo ricorso decretando l'inserimento in prima fascia.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, con il presente ricorso

### **CHIEDE**

All'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

### **CONCLUSIONI**

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea / Diploma e 24 CFU;
- 2) per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le suddette classi concorsuale, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;
- 3) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI**  
**NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso ex art. 414 c.p.c. vertente c/ il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

Il ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ma il ricorrente in uno al nucleo familiare è esonerato in quanto dispone di un reddito inferiore ad Euro 35.240,04 nonché è stato anche ammesso al patrocinio a spese dello stato giusta delibera (v. doc. all.).

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

procura; esenzione; delibera ammissione. Laurea; Diploma; attestazione conseguimento 24 cfu; domanda inserimento graduatoria II fascia; informatizzazione nomina supplenze; sentenza Tribunale di Roma 2823/19; massima della sentenza Tribunale di Salerno n. 107/2020; circolare MIUR del 06.08.2021; Sentenze e Ordinanze del



Tribunale di Messina

Messina, lì 16.02.2023

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

